



DECRETO N. 138

Oggetto: Modifiche ed integrazioni del “Regolamento d’uso delle aree demaniali marittime ricadenti nella circoscrizione territoriale dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna”.

Il Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna:

VISTA la L. 28.01.1994 n. 84 e successive modificazioni ed integrazioni recante il riordino della legislazione in materia portuale;

VISTO il D.lgs. 04.08.2016 n. 169 “Riorganizzazione razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità Portuali;

VISTO il D.M. n.369 del 17.07.2017, con il quale il Prof. Avv. Massimo Deiana è stato nominato Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna;

VISTO l’art. 8, comma 3, lett. h) della citata legge 84/94, che attribuisce al Presidente il compito di amministrare le aree e i beni del demanio marittimo compresi nell’ambito della circoscrizione territoriale di competenza, esercitando, sentito il Comitato di Gestione, le attribuzioni stabilite negli articoli dal 36 al 55 e l’articolo 68 del Codice della Navigazione e relative norme di attuazione;

VISTO l’art. 32 della legge 69/2009 che attribuisce ai siti istituzionali degli Enti valore di pubblicità legale;

VISTO il “Regolamento d’uso delle aree demaniali marittime ricadenti nella circoscrizione territoriale dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna”, approvato con Delibera del Comitato di Gestione n. 30 del 20.12.2018;

RAVVISATA la necessità di modificare il sopraccitato Regolamento al fine di introdurre misure finalizzate, nel rispetto della vigente normativa, a semplificare le procedure di pubblicazione delle istanze di rilascio, rinnovo e variazione delle concessioni demaniali marittime;

RITENUTO opportuno, a tal fine, sia prevedere forme di pubblicazione che, tenendo conto del valore di pubblicità legale del sito istituzionale dell’Ente, così come previsto dall’art. 32 della legge 69/2009, attesa anche l’ampia visibilità ed evidenza pubblica che, allo stato, producono come effetti, verso terzi, gli albi “Online” possano sostituire la pubblicazione sugli Albi Pretori dei Comuni di competenza ricadenti nella circoscrizione territoriale dell’A.dS.P. e sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna, come stabilito dall’art. 18 Reg. Cod. Nav.; sia fissare nuove soglie per valore ai fini della pubblicazione delle istanze sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (GURI) e sulla Gazzetta Ufficiale della Unione Europea (GUUE);

RAVVISATA, inoltre, la necessità di introdurre, nel citato Regolamento, misure atte ad incentivare gli investimenti privati per la realizzazione di nuove opere nel demanio marittimo;

RITENUTO opportuno, a tale sopraccitato fine, suddividere il periodo concessorio in una fase di cantiere ed in una fase di esercizio dell’attività, determinando il rispettivo canone all’effettiva occupazione ed utilizzazione del bene, in ottemperanza a quanto a suo tempo indicato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti nel parere reso con nota M_TRA/PORTI/13211



del 05.10.2011, (peraltro già introdotte in numerosi regolamenti di altre Autorità di Sistema), avente ad oggetto le sollecitazioni per l'insediamento di attività produttive con capitali privati;

RAVVISATA, peraltro, la necessità di incentivare la valorizzazione dei beni demaniali marittimi attraverso gli investimenti privati mirati all'esecuzione di interventi manutentivi straordinari sugli stessi beni, che, di conseguenza, produrrebbero un congruo risparmio all'Ente che potrebbe così destinare determinati importi all'esecuzione di ulteriori lavori e/o manutenzioni straordinarie di opere;

RITENUTO, opportuno, al riguardo, prevedere, a parziale modifica del Regolamento già citato, che il concessionario che sia autorizzato o assuma l'obbligo di effettuare interventi di straordinaria manutenzione sui beni demaniali marittimi, possa recuperare l'intero investimento;

RITENUTO, infine, di dover procedere ad uniformare le tariffe applicate nei porti di competenza dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna per quanto concerne le tariffe applicate alla sosta delle navi inoperose nonché semplificare le procedure inerenti l'acquisizione dei pareri delle altre Amministrazioni competenti per quanto concerne le pratiche inerenti l'amministrazione del demanio marittimo;

RITENUTO necessario ed opportuno adottare, fin da subito, le modifiche al Regolamento in argomento, sottoponendole alla ratifica del Comitato di Gestione nella prima seduta utile;

DECRETA

TITOLO 1

SEMPLIFICAZIONE DELLE PROCEDURE DI PUBBLICAZIONE DELLE ISTANZE DI RILASCIO, RINNOVO E VARIAZIONE DELLE CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME

La tabella di cui all'art. 17 del Regolamento è sostituita dalla seguente:

Valore della concessione (canone annuo per numero anni concessione)	Forma di pubblicità	Termine per la presentazione di osservazioni, opposizioni e/o domande in concorrenza (gg)
FINO A € 200.000,00	1) Sito internet Autorità	30
DA € 200.001,00 A € 1.000.000,00	1) Sito internet Autorità 2) Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana	30
OLTRE € 1.000.000,00	1) Sito internet Autorità 2) Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana; 3) Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea.	30

Le istanze di rilascio e di rinnovo delle concessioni demaniali marittime assentite ai sensi dell'art. 18 della L. 28.01.1994, n. 84 e ss.mm.ii. verranno sempre pubblicate, indipendentemente dal valore della concessione, sul sito Internet dell'Autorità, sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e sulla Gazzetta Ufficiale della Unione Europea.



TITOLO 2

MISURE ATTE AD INCENTIVARE GLI INVESTIMENTI PRIVATI PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVE OPERE NEL DEMANIO MARITTIMO NONCHÈ LA VALORIZZAZIONE DEI BENI DEMANIALI MARITTIMI ATTRAVERSO INVESTIMENTI PRIVATI MIRATI ALL'ESECUZIONE DI INTERVENTI MANUTENTIVI STRAORDINARI E MIGLIORIE SUGLI STESSI BENI

A tal fine:

A) Viene introdotto nel Regolamento il seguente articolo:

Art. 44 bis

Fasi di utilizzo della concessione e determinazione del canone

Per le concessioni di notevole rilevanza e nel caso in cui sia ad esclusivo carico del concessionario la realizzazione di opere portuali ovvero di strutture di difficile rimozione, è previsto che durante la concessione si sviluppi la progettazione, la realizzazione delle opere progettate e la gestione dell'attività all'interno delle medesime.

In tal caso, tenuto conto che il canone deve essere sempre rapportato all'effettiva utilizzabilità del bene demaniale per le funzioni previste, il periodo concessorio, ai soli fini della determinazione del canone, viene suddiviso in due fasi:

- fase di cantiere;
- fase di esercizio dell'attività.

Fase di cantiere

La fase di "cantiere" comprende la progettazione, le procedure di affidamento e la realizzazione delle opere fino al collaudo delle medesime, che dovrà avvenire entro i termini stabiliti dalla normativa vigente per l'esecuzione di opere pubbliche e può comprendere:

- a) la definizione della progettazione esecutiva, l'espletamento dei procedimenti di gare e appalti, ove necessario e, infine, l'acquisizione delle relative autorizzazioni;
- b) la realizzazione (demolizione, restauro, bonifiche, riqualificazioni ambientali, ecc.) delle opere, fino al collaudo attestante l'agibilità delle medesime ai fini della destinazione funzionale delle opere progettate.

Il canone nella fase di cantiere, in considerazione del fatto che durante la medesima non vengono svolte attività di tipo imprenditoriale idonee a trarre profitto dal bene concesso e/o lucrative in genere, sarà determinato nella misura unitaria prevista per l'area scoperta e/o specchi acquei liberi in concessione.

La durata della parte a) verrà concordata tra l'Autorità ed il richiedente in base alle specifiche progettuali ed autorizzative.

La durata della parte b) dovrà essere collegata al crono-programma dei lavori presentato dal richiedente, il quale si impegna a rispettare le tempistiche in esso previste.

Qualora in sede di rilascio della concessione non si sia provveduto preventivamente all'individuazione di tali tempistiche ovvero il richiedente non abbia provveduto alla presentazione del cronoprogramma dei lavori, tale periodo viene complessivamente individuato dall'Autorità e



non potrà comunque essere superiore ad un massimo di 3 (tre) anni, periodo che potrà essere eventualmente rideterminato non appena verrà prodotto il cronoprogramma, fermo restando il periodo massimo di 3 anni già stabilito.

Il rispetto di tale piano sarà oggetto di verifica semestrale, in contraddittorio con il concessionario, da parte dell'Autorità, anche sulla base della documentazione il concessionario medesimo dovrà produrre periodicamente.

Il rispetto del cronoprogramma sarà garantito attraverso la previsione di penali da applicare in caso di ritardo, eventualmente rivalendosi sulla cauzione costituita dal concessionario, nella misura che verrà stabilita nell'atto concessorio.

Il cronoprogramma potrà essere modificato solo previa autorizzazione dell'Autorità per cause di forza maggiore, debitamente motivate e documentate in tempo utile dal concessionario che impediscano il rispetto delle tempistiche in esso previste ovvero a causa del differimento delle consegne delle aree dovuto a motivi imputabili all'Autorità.

In considerazione del fatto che durante tale fase sui beni demaniali concessi non possono essere svolte attività di tipo imprenditoriale e/o attività lucrative in genere e che le superfici concesse sono aree scoperte e/o specchi acquei liberi sui quali devono essere realizzate le opere ed allestite le attrezzature necessarie per l'espletamento delle attività oggetto della concessione, a tutte le superfici concesse si applicano le misure unitarie base di canone previste per le aree scoperte e per gli specchi acquei liberi, con decorrenza dalla data di rilascio della concessione e/o dalla prima consegna delle aree sempreché non sopravvenga prima di tale periodo utilizzazione lucrativa della concessione, stabilendo che in tal caso sarà dovuto il canone a regime previsto per la fase di esercizio.

Fase di esercizio dell'attività

La fase di "esercizio dell'attività" comprende il periodo intercorrente tra il collaudo delle opere ed il termine di scadenza della concessione in cui è previsto che il concessionario eserciti l'attività oggetto della concessione.

Il canone annuo per la fase di esercizio dell'attività viene determinato tenendo conto sia delle superfici coperte da opere di difficile rimozione che, se previste, delle cubature.

Durante tale fase il concessionario dovrà altresì provvedere, a proprie cura, spese e responsabilità, alla manutenzione ordinaria e straordinaria di tutti i beni concessi e di quelli dal medesimo realizzati, la cui esecuzione dovrà essere garantita mediante la stipula di apposita polizza assicurativa con le modalità che verranno stabilite nell'atto concessorio.

Il canone per tale periodo concessorio è determinato in base alle misure previste per gli impianti ed opere realizzati e per la corrispondente tipologia di attività.

Ai fini dell'applicazione del canone differenziato per le due suindicate fasi, il concessionario dovrà:

- a) presentare un'autocertificazione, nelle forme di legge, che attesti la mancanza di qualunque attività lucrativa e/ o commerciale, diretta o indiretta, nella fase di cantiere e trasmettere relazione con cadenza semestrale ai fini della verifica del rispetto del cronoprogramma;
- b) produrre, a propria cura e carico, al termine dei lavori e prima di esercitare l'attività, tutte le autorizzazioni, permessi, nulla osta e quant'altro, tra cui:



- ✓ collaudo tecnico/statico delle opere;
- ✓ certificazione di agibilità delle opere realizzate ai fini della destinazione funzionale e dell'utilizzo delle stesse;
- ✓ valore complessivo dell'opera realizzata, anche ai fini della determinazione del valore del bene da assicurare.

B) Il testo dell'art. 45 del Regolamento viene così modificato:

Art. 45

Riduzioni per la realizzazione di opere di grande infrastrutturazione ovvero di strutture di difficile rimozione strumentali per l'attività del concessionario

Qualora il concessionario di beni demaniali marittimi sia autorizzato e si accoli l'onere per la realizzazione di opere di grande infrastrutturazione, così come definite dall'art. 5) c. 9 della Legge n. 84/94, ovvero di strutture di difficile rimozione strumentali per le attività ivi previste e funzionali all'utilizzo del demanio marittimo in conformità con gli strumenti programmatori adottati e, pertanto, suscettibili di acquisizione in proprietà dello Stato al termine della concessione, il canone, limitatamente alle zone interessate delle opere, è ridotto, rispettivamente, del 50% e del 25%.

Resta fermo che il concessionario deve applicare, per la realizzazione delle opere, la normativa prevista dal D.Lgs. n. 50/2016 per i lavori pubblici.

Qualora ricorrano entrambe le ipotesi, la misura complessiva del canone riferito sempre alle sole zone interessate dalla realizzazione delle opere di grande infrastrutturazione e di quelle di difficile rimozione è ridotta del 50%.

Comunque, l'importo del canone non può, per effetto delle riduzioni, essere determinato in misura inferiore al canone minimo.

Il beneficio sarà accordato a condizione che per la realizzazione delle suddette opere non siano utilizzati contributi in conto capitale provenienti da Enti/Regioni/Stato/CE e previa valutazione della pertinente documentazione.

L'investimento effettuato dal concessionario sarà ammesso a de computo nella misura stabilita dall'Autorità e, in ogni caso, nella misura massima del 50% dell'ammontare complessivo dell'investimento stesso.

In ogni caso, la riduzione così operata, da sola o in concorrenza con l'esistenza di altre cause di riduzione, non potrà essere superiore al 50% dell'ammontare del canone base.

La riduzione del canone, ove ammessa ai sensi del presente articolo, cesserà al raggiungimento del 100% delle quote ammesse, restando inteso che, in caso di revoca e/o decadenza e/o di cessazione della concessione per altre legittime ragioni, le nuove opere verranno acquisite al demanio e che nessun rimborso o indennizzo per investimenti effettuati sarà dovuto al concessionario in caso di cessazione anticipata della concessione.

Restano comunque a carico del concessionario gli interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione che si dovessero rendere necessari per la conservazione di tali beni che rimangono di specifico interesse dell'utilizzatore senza arrecare oggettive migliorie ai beni demaniali marittimi concessi.



A tal fine, il progetto relativo all'esecuzione di opere realizzate dal concessionario dovrà contenere un piano delle manutenzioni programmate per l'esecuzione del quale non sarà assentita alcuna riduzione della misura del canone.

C) Il testo dell'art. 51 del Regolamento viene così modificato:

Art. 51

Variazione del canone in conseguenza di interventi di manutenzione e/o di interventi migliorativi effettuati da parte dei concessionari

Il concessionario deve provvedere, per l'intera durata della concessione, alla corretta manutenzione ordinaria e straordinaria di tutte le opere, osservando le prescrizioni che, all'occorrenza, fossero dettate dall'Autorità, indispensabili per l'agibilità e la sicurezza di utilizzo del bene demaniale, nonché per la conservazione e tutela del pubblico demanio.

Interventi di manutenzione ordinaria

Per quanto concerne i lavori di ordinaria manutenzione, gli stessi sono ad esclusivi cura e carico del concessionario, il quale dovrà redigere e trasmettere all'Autorità il relativo piano delle manutenzioni per tutta la durata della concessione, redatto da un professionista abilitato, che dovrà essere aggiornato, se necessario, successivamente alla realizzazione di eventuali migliorie autorizzate.

Il concessionario è tenuto a eseguire gli interventi indicati nel piano delle manutenzioni ed a relazionare annualmente all'Autorità in merito agli interventi svolti, evitando ammaloramenti dei beni concessi e conseguente depauperamento del patrimonio pubblico, con particolare riferimento a banchine, piazzali, edifici ed infrastrutture portuali in genere.

Il mancato rispetto del piano delle manutenzioni potrà costituire condizione di decadenza ai sensi dell'art. 47 Cod. Nav.

Prima della loro esecuzione, il concessionario dovrà trasmettere relazione descrittiva dell'intervento ed indicare l'impresa incaricata dell'esecuzione dei lavori, nonché i tempi previsti per l'esecuzione dello stesso e le relative date di inizio e fine.

Interventi di manutenzione straordinaria

Sono a carico del concessionario i lavori di straordinaria manutenzione dei beni demaniali marittimi concessi e delle opere realizzate dallo stesso.

Nel caso in cui vengano eseguiti interventi di straordinaria manutenzione sulle pertinenze demaniali marittime, l'ammontare del canone può essere ridotto in considerazione delle utilità che tali lavori determinano ai fini demaniali marittimi e, in particolare, per la conservazione del bene demaniale e la sua funzionalità.

Sono considerati, a tali fine, interventi di manutenzione straordinaria:

1) il rinnovo e la sostituzione di parti anche strutturali delle pertinenze demaniali nonché la realizzazione ed integrazione di servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino le superfici e i volumi delle singole unità immobiliari;



2) il consolidamento, rinnovamento, ripristino ed adeguamento alla normativa di sicurezza delle pertinenze demaniali e relativi impianti.

Le spese effettuate dal concessionario per l'esecuzione dei suddetti interventi saranno ammesse a decomputo dal canone fino al recupero del 100% delle stesse.

Resta fermo che nessun rimborso o indennizzo sarà dovuto al concessionario per investimenti gli effettuati in caso di cessazione anticipata della concessione dovuta a revoca, decadenza o rinuncia alla concessione.

Qualora il periodo residuo della concessione non permetta il recupero completo dell'investimento, l'Autorità potrà valutare la proroga dell'atto concessorio per il tempo necessario al recupero delle spese ed esclusivamente per gli interventi strettamente necessari ai fini dell'utilizzo in sicurezza del bene demaniale.

Per tutti gli altri interventi, qualora autorizzabili, il concessionario potrà recuperare la quota parte proporzionale al periodo residuo della concessione.

La riduzione del canone troverà applicazione a valere dal successivo esercizio a quello in cui è stato effettuato l'intervento e cesserà al raggiungimento del 100% delle quote ammesse, restando inteso le migliorie rimarranno acquisite al demanio.

Il beneficio sarà accordato a condizione che per i suddetti lavori non siano utilizzati contributi in conto capitale provenienti da Enti/Regioni/Stato/CE e previa autorizzazione espressa dei lavori da parte dell'Autorità a seguito di valutazione della documentazione presentata.

Ai fini dell'applicazione della riduzione del canone, non sono considerati interventi di manutenzione straordinaria quelli posti in essere dal concessionario esclusivamente per poter svolgere la propria attività (adeguamento del bene demaniale alle particolari necessità dell'attività svolta) in quanto di specifico interesse dell'utilizzatore senza che comportino oggettive migliorie ai beni demaniali marittimi concessi.

Per quanto concerne interventi da effettuare sulle pertinenze per le quali, negli strumenti pianificatori dell'Ente, è prevista la demolizione o comunque per quelle che non risultano più conformi alle previsioni degli stessi, il richiedente potrà essere autorizzato ad eseguire solamente gli interventi indispensabili e strettamente necessari per l'utilizzo in sicurezza della pertinenza e l'investimento sarà recuperabile nella misura consentita dal periodo concessorio residuo.

In ogni caso, l'assentimento in concessione di detti beni sarà oggetto di valutazione da parte dell'Autorità in considerazione delle previsioni dei propri strumenti pianificatori e programmatori.

La domanda di autorizzazione all'esecuzione degli interventi e di riduzione del canone dovrà essere presentata in ossequio alle disposizioni della Circolare del Ministero dei Trasporti e della Navigazione n. DEM2A-0414 in data 26.02.2001.

L'Autorità, in fase istruttoria, provvederà ad effettuare un sopralluogo al fine di verificare la situazione esistente prima dell'intervento.

In caso di esito favorevole dell'istruttoria, l'Autorità rilascerà la relativa autorizzazione, dettando contestualmente eventuali obblighi e/o condizioni.



Il concessionario, al fine della riduzione del canone, deve applicare la normativa prevista dal D.Lgs. n. 50/2016 per i lavori pubblici per quanto concerne la progettazione, affidamento, esecuzione e collaudo.

L'Autorità si riserva di valutare la congruità dei prezzi praticati.

Il concessionario autorizzato dovrà provvedere a comunicare la data di inizio lavori nonché gli stati di avanzamento dell'intervento.

Durante ed al termine dei lavori, verranno eseguiti sopralluoghi per verificare l'esecuzione degli stessi.

Al termine dei lavori, il concessionario dovrà produrre un verbale di collaudo o di regolare esecuzione sottoscritto da un tecnico abilitato all'esercizio della professione nonché copia delle fatture quietanzate, che dovranno riportare nel dettaglio i lavori e/o le forniture eseguiti.

In ogni caso, la riduzione del canone, da sola o in concorrenza con altre agevolazioni, non potrà essere superiore al 50% dell'ammontare del canone base.

Resta ferma la possibilità di stipulare accordi sostitutivi per interventi di particolare rilevanza ai fini dello sviluppo delle attività portuali e del perseguimento del pubblico interesse o, comunque, della tutela del bene demaniale.

L'Autorità, a suo insindacabile giudizio, può provvedere ad eseguire direttamente gli interventi di manutenzione straordinaria delle pertinenze demaniali marittime prima dell'assentimento in concessione delle stesse.

Interventi migliorativi

La medesima procedura indicata per gli interventi di manutenzione straordinaria può essere applicata agli interventi migliorativi sotto il profilo dell'efficientamento energetico, statico e funzionale, qualora gli stessi determinino una utilità ai fini demaniali marittimi in relazione alle previsioni degli strumenti programmatori e pianificatori dell'Autorità.

Restano esclusi gli interventi migliorativi concernenti beni demaniali non conformi agli strumenti programmatori e pianificatori o, comunque, la cui utilità sia limitata esclusivamente all'attività svolta dal concessionario.

TITOLO 3 SOSTA NAVI INOPEROSE

Il testo dell'art. 37 del Regolamento viene così modificato:

Articolo 37

Navi inoperose

Nei porti facenti parte dell'Autorità non è consentito, in linea generale, porre in disarmo navi e/o galleggianti, né occupare banchine pubbliche con navi, galleggianti e natanti in genere non interessati dall'espletamento di operazioni portuali/commerciali/diportistiche (cd. navi inoperose).

In caso di particolari necessità, debitamente motivate, al fine di valutare la possibilità di accoglimento della richiesta finalizzata all'autorizzazione alla sosta inoperosa di navi, galleggianti e



natanti in genere armati ed equipaggiati agli ormeggi pubblici del porto, il vettore – direttamente o per il tramite del proprio raccomandatario marittimo – dovrà presentare – almeno 48 ore prima della data di eventuali inizio della sosta – apposita istanza finalizzata all’ottenimento della citata autorizzazione all’occupazione di ambiti demaniali, ferma restando la competenza dell’Autorità Marittima in materia di assegnazione degli accosti di cui all’art. 62 Cod. Nav.

Si intendono per navi e galleggianti quelli di cui all’art. 136 Cod. Nav. e 302 Reg. Cod. Nav. adibiti al trasporto di merci e/o passeggeri.

Nell’istanza devono essere riportati gli estremi identificativi della nave e dell’armatore, le dimensioni dell’unità (lunghezza fuori tutto), il tempo previsto della sosta e le motivazioni della stessa, la tabella di armamento minima ed ogni altra utile informazione in merito.

Acquisita l’istanza, verrà richiesto il nulla osta della locale Capitaneria di Porto e in caso di assenza di motivi ostativi, verrà rilasciata l’autorizzazione alla sosta inoperosa che vale unicamente sotto il profilo demaniale marittimo e che non potrà comunque superare i 180 giorni.

La nave, anche se autorizzata alla sosta inoperosa, dovrà comunque essere sempre pronta a muovere a semplice richiesta dell’Autorità di Sistema e/o dell’Autorità Marittima competente.

In caso di effettuazione di lavori che abbiano comportato la temporanea impossibilità della nave a muovere con i propri propulsori, alla stessa sarà imposto l’impiego dei rimorchiatori portuali (uno o più) per ottemperare l’ordine di movimentazione.

Non è considerata sosta inoperosa quella determinata da avverse condizioni meteorologiche, nonché le 24 ore successive alla fine delle operazioni commerciali.

E’ considerata inoperosa la nave che pur essendo nelle condizioni di avviare le operazioni portuali, non dia corso alle stesse per un periodo superiore alle 24 ore, esclusi i festivi.

Il vettore, a fronte del rilascio dell’autorizzazione in questione, sarà tenuto, per ogni tipologia di nave, galleggiante o natante uguale o superiore a 25 T.S.L., al versamento del canone per detta occupazione pari ad € 300,00 giornalieri, considerando il 50% dell’importo per frazioni di giorno inferiori alle 12 ore ed il 100% dello stesso importo per frazioni di giorno uguali o superiori alle 12 ore.

Oltre alla tariffa di cui sopra, per le navi soggette a ISPS Code che ormeggiano in zona di security sotto il diretto controllo dell’Autorità, si applica una tariffa giornaliera pari ad € 100,00.

È facoltà dell’Autorità chiedere il versamento di una cauzione a garanzia degli adempimenti previsti nell’autorizzazione, tra cui il tempestivo trasferimento dell’unità.

Sono esentate da pagamento del canone:

- a) le navi militari, sia italiane che di bandiera estera;
- b) le navi, i natanti e i galleggianti afferenti i servizi tecnico-nautici e i servizi portuali.

TITOLO 4

ACQUISIZIONE PARERI DELLE ALTRE AMMINISTRAZIONI

Il testo dell’art. 20 del Regolamento viene così modificato:



Articolo 20 Conferenza di Servizi decisoria

Una volta individuata l'istanza meritevole di accoglimento (o in caso di assenza di domande concorrenti), verrà comunicata l'aggiudicazione provvisoria e si procederà alla convocazione della Conferenza di Servizi ai sensi della legge n. 241/90 e successive modifiche ai fini dell'acquisizione dei prescritti pareri, nulla osta, autorizzazioni o altri atti di assenso comunque denominati da parte delle Amministrazioni coinvolte nel procedimento di rilascio della concessione demaniale marittima.

A tal fine, il richiedente, in caso di realizzazione di nuove opere, dovrà trasmettere il progetto definitivo, da redigersi in conformità all'**ALLEGATO N. 4**, che dovrà essere redatto nel pieno rispetto del progetto preliminare depositato e delle eventuali osservazioni o prescrizioni indicate in fase istruttoria.

Alla Conferenza di Servizi dovranno essere chiamati a partecipare tutti gli Enti ed Amministrazioni coinvolti a vario titolo nel rilascio della concessione demaniale marittima, per gli aspetti di propria competenza, tra cui:

- a) la Regione, per l'ammissibilità sotto il profilo urbanistico e pianificatorio nonché per l'autorizzazione ai sensi dell'articolo 7 della Legge 29 giugno 1939, n. 1497, ove non delegata agli Enti Locali;
- b) il Comune, per l'ammissibilità sotto il profilo urbanistico edilizio;
- c) l'Agenzia delle Dogane, ai fini dell'autorizzazione di cui all'art. 19 del D.Lgs.08.11.1990, n. 374;
- d) il Provveditorato Opere Marittime, ai fini della valutazione sull'idoneità tecnica degli impianti, manufatti ed opere;
- e) l'Agenzia del Demanio per gli aspetti dominicali;
- f) la Capitaneria di Porto per quanto concerne gli aspetti di sicurezza;
- f) l'Azienda Sanitaria Locale ovvero la Sanità Marittima qualora sia previsto dalla legge;
- g) il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco ove sussistano profili di sicurezza antincendio;
- h) Soprintendenza o altro soggetto competente nel caso di aree sottoposte a vincoli culturali, archeologici, paesaggistici o di altra natura;
- i) Autorità Militare nei casi di aree soggette a tali vincoli;
- j) altre Amministrazioni che, in forza di leggi, regolamenti o appositi provvedimenti amministrativi, risultino preposte alla tutela di specifici interessi pubblici.

Nei casi in cui la concessione riguardi beni di pertinenza demaniale marittima ovvero preveda la realizzazione di impianti, manufatti ed opere di cui alle lettere A, B ed E della tabella "Tipologia delle opere" della Circolare del Ministero dei Trasporti e della Navigazione n. 120 del 24.05.2001 come definite nel S.I.D. – Sistema Informativo Demanio marittimo di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 443, il parere delle Amministrazioni di cui alla precedente lettera e), è obbligatorio.

A seguito della predetta chiusura dei lavori della Conferenza di Servizi, viene disposta, con Decreto del Presidente, l'aggiudicazione definitiva, che diverrà efficace una volta ultimati i controlli di Legge.

Qualora l'istruttoria dia esito negativo, l'Autorità, con provvedimento a firma del Presidente, comunica il rigetto della domanda, fermo il preavviso di cui all'articolo 10 bis della Legge 241/90.



In caso di svolgimento della Conferenza di Servizi mediante la piattaforma Sportello Unico per le Attività Produttive e l'Edilizia in Sardegna (SUAPE), l'Autorità rilascerà nulla osta all'aggiudicatario provvisorio al fine di presentare la dichiarazione autocertificativa allo Sportello SUAPE competente per territorio.

La procedura di cui al presente articolo si applica anche in caso di variazioni al contenuto della concessione demaniale marittima ai sensi dell'art. 24 Reg. Cod. Nav.

Nel caso di rinnovo delle concessioni demaniali marittime che non comportino modifiche nelle opere, nell'estensione della concessione e nelle modalità di esercizio, l'Autorità potrà procedere, in alternativa all'indizione della Conferenza di Servizi, a chiedere i pareri alle Amministrazioni competenti in merito agli aspetti dominicali (Agenzia del Demanio), di sicurezza (Capitaneria di Porto) e doganali (Agenzia delle Dogane) di cui agli artt. 12, 13 e 14 del Regolamento al Codice della Navigazione con le modalità di cui all'art. 542 del predetto Regolamento.

TITOLO 5 DECORRENZA

Le modifiche ed integrazioni del "Regolamento d'uso delle aree demaniali marittime ricadenti nella circoscrizione territoriale dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna", contenute nel presente Decreto, entrano in vigore dalla data di pubblicazione dello stesso sul sito istituzionale dell'Ente e verranno applicate a tutti i procedimenti in corso di istruttoria a tale data.

Cagliari, 16 aprile 2020

Il Direttore della Direzione Valorizzazione del Patrimonio

Il Direttore della Direzione Tecnica Sud

Il Direttore della Direzione Tecnica Nord

Il Responsabile della Prevenzione Corruzione e della Trasparenza

Il Segretario Generale

IL PRESIDENTE
Prof. Avv. Massimo DEIANA